

SENTENZA n. 1401/2026 pubbl. il 30/06/2026

RG n. 4013/2026

Repert. n. 2238/2026 del 30/06/2026

Sentenza n. cronol. 4894/2026 del 30/06/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Latina

SEZIONE II CIVILE

in persona del giudice Stefano Fava ha emesso la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4013/2024 del R.G.A.C., decisa nell'udienza cartolare del 30 giugno 2026 e vertente

TRA

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED] per delega a margine dell'atto di citazione;

PARTE ATTRICE - opponente

E

[REDACTED]
[REDACTED]

rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED] per delega a margine della comparsa di costituzione;

PARTE CONVENUTA-opposta

Sentenza n. 1401/2026 pubbl. il 30/06/2026

RG n. 4013/2026

Repert. n. 2238/2026 del 30/06/2026

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

Sentenza n. cronol. 4894/2026 del 30/06/2026

CONCLUSIONI

Per l'udienza cartolare di discussione del 30 giugno 2026 parte opponente depositava note scritte in data 29 giugno 2026 e parte opposta in data 22 giugno 2026 da intendersi in questa sede trascritte.

PREMESSO IN FATTO

Con atto di citazione del 10 ottobre 2024 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] - [REDACTED] proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 951/2024 dell'importo di euro 139.758,55 emesso in favore di [REDACTED] deducendo difetto di titolarità del credito in capo a parte opposta, nullità della procura per notaio [REDACTED] per indeterminatezza dell'oggetto, difetto delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 633 c.p.c., mancanza di prova scritta, mancata produzione del contratto di conto corrente, nullità ex art. 1957 c.c. .
Concludevano pertanto chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.

Parte opposta si costituiva con comparsa in data 18 giugno 2025 sostenendo la propria legittimazione, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza del 7 ottobre 2025 il giudice non concedeva la provvisoria esecuzione e rilevato che l'eccezione formulata da parte opponente di difetto di legittimazione poteva essere idonea a definire il giudizio disponeva la mediazione obbligatoria e rinviava all'udienza del 24 marzo 2026.

Con ordinanza del 24 marzo 2026 emessa a seguito dell'udienza cartolare in pari data, rilevato che la mediazione aveva avuto esito negativo, rinviava la causa all'udienza del 30 giugno 2026 per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. sulla questione della legittimazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sentenza n. 1401/2026 pubbl. il 30/06/2026

RG n. 4013/2026

Repert. n. 2238/2026 del 30/06/2026

Sentenza n. cronol. 4894/2026 del 30/06/2026

L'opposizione è fondata e deve pertanto essere accolta.

Come rilevato con l'ordinanza del 7 ottobre 2025 parte opponente ha eccepito il difetto di titolarità del credito in capo a parte opposta contestando l'esistenza del contratto di cessione con [REDACTED] e la prova dell'inclusione del credito oggetto del monitorio in detto contratto di cessione. Parte opposta non ha prodotto il contratto di cessione bensì una "dichiarazione" di [REDACTED] (documento allegato 1A dell'atto di costituzione) del 7 ottobre 2024 laddove il contratto di cessione reca data 25 novembre 2019. Detta "dichiarazione", redatta dopo la notifica dell'atto di opposizione intervenuta il 3 ottobre 2024, non appare dunque idonea a comprovare l'inclusione del credito nel contratto del 25 novembre 2019 poiché detta prova deve essere necessariamente di natura documentale e non può che consistere nella produzione del contratto medesimo o di altra idonea documentazione coeva all'atto di cessione dalla quale si possa dedurre l'inclusione del credito ceduto nel contratto di cessione non prodotto. Parte opposta con le note di udienza del 29 settembre 2025 e, nuovamente, con le note di udienza del 23 marzo 2026 ha depositato un atto denominato "certificazione notarile del credito" che deve tuttavia ritenersi tardivo, poiché doveva essere depositato con la memoria istruttoria ex art. 171 ter secondo termine, e comunque privo di valenza probatoria. Risulta infatti redatto dal notaio alla stessa data del deposito 29 settembre 2025 - quindi in pendenza del presente giudizio - e richiama una "lista" depositata agli atti del medesimo notaio il 4 dicembre 2019 e il 2 dicembre 2019 che però non risulta allegata alla predetta "certificazione" e quindi depositata agli atti del presente giudizio così come non risulta allegato il contratto di cessione anche per consentire il contraddittorio delle parti sul contenuto dei predetti atti e il vaglio del giudice in ordine alla congruenza tra i dati riportati nella "certificazione" quelli riportati nella "lista" e nel contratto di cessione e il credito azionato in monitorio secondo le ordinarie regole processuali. Non risulta infatti compatibile con le ordinarie norme che impongono il contraddittorio delle parti e il controllo del giudice quello di attribuire alla "dichiarazione" resa da un terzo, non assunta peraltro secondo le norme sulla testimonianza, efficacia probatoria in ordine ad una circostanza la cui dimostrazione è onere probatorio attribuito alla parte.

In ordine alla legittimazione del cessionario che agisce per la riscossione di un credito la più recente giurisprudenza (cfr., tra le altre, Cass. 3405 del 6 febbraio 2024, ordinanza n. 23834 del 25 agosto 2025, ordinanza 5190 del 27 febbraio 2025) ha stabilito che il contratto

RG n. 4013/2021

Repert. n. 2238/2026 del 30/06/202

Sentenza n. cronol. 4894/2026 del 30/06/202

deve contenere tutti gli elementi identificativi del credito per il quale si è agito in monitorio e che *“ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario. Cass. Civ.”*, Sez. III, 17 settembre 2025, n. 25547.

L'opposizione deve pertanto essere accolta poiché l'opposta non ha documentato la propria legittimazione ad agire.

La soccombenza del convenuto nel merito della domanda regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. 55/14 nella misura media considerato che non è stata svolta attività istruttoria.

P.Q.M.

il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n. [REDACTED], ogni diversa domanda rigettata così provvede:

- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. [REDACTED];
- condanna parte opposta [REDACTED] al pagamento delle spese di lite in favore del difensore di parte opponente avvocato [REDACTED] dichiaratosi antistatario che liquida in € 406,50 per esborsi e in € 8.433,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Lì 30 giugno 2026.

IL GIUDICE
dott. Stefano Fava